

(N. 482)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ITALIA, CINGOLANI, ZOLI, VISCHIA, SPALLINO, MONALDI, PER-SICO, MAGLIANO, CEMMI, BENEDETTI Luigi, BO, CIAMPITTI, ZELIOLI, MENGHI, GENCO, TOSATTI, LAVIA, VARRIALE, PEZZINI, BORROMEO, LODATO, LAZZARO, PASQUINI, CAMINITI, GORTANI, GRAVA, FARRABINO, RICCI, VACCARO, ZIINO, SANMARTINO, CAPORALI, LANZARA, SCHIAVONE, BERTINI, GIARDINA, DE BO-SIO, MEDICI, MARTINI, CANALETTI GAUDENTI, OTTANI, VALMARANA, AZARA, CIASCA, CARBONI, SALOMONE, ANGELINI Nicola, BOSCO, BOSCO LUCARELLI, CAR-RARA, BUBBIO, RICCIO, CARON, MAGRÌ, DAMAGGIO, JANNUZZI, LOVERA, RUS-SO, LAMBERTI, MICELI PICARDI e GAVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1949

Riordinamento delle aliquote per l'imposta di ricchezza mobile
sui redditi di lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — In base al principio della discriminazione dei redditi mobiliari, quelli prodotti dal lavoro furono, fin dalla legge istitutiva della imposta di ricchezza mobile, classificati nell'unica categoria C, comprendente tanto i redditi professionali, quanto quelli di lavoro dipendente, sottoposti entrambi ad identica tassazione.

Solo col regio decreto legge 17 ottobre 1924, n. 1613, dopo 60 anni, e senza che una qualsiasi giustificazione si trovi nei lavori preparatori, i redditi di lavoro furono suddivisi in due categorie: quella C-1 comprendente i redditi professionali e quella C-2, comprendente i redditi derivanti da stipendi.

Da allora gradualmente, ma continuamente, il trattamento tributario dei redditi professionali si è andato sempre più distaccando da quello degli altri redditi di lavoro di categoria C-2, accostandosi a quello dei redditi industriali e commerciali, sia per l'applicazione del minimo imponibile, sia per la elevatezza delle aliquote, sia per applicazione di tributi accessori, sia per soggezione ad aumenti indiscriminati, per di più applicati con effetto retroattivo.

Ad aggravare la situazione dei professionisti contribuiscono i tributi a carattere personale, ad essi applicati senza alcuna attenuazione, a differenza di quanto si verifica per i redditi di categoria C-2;

L'unico argomento addotto a giustificazione di questa disparità di trattamento, quello cioè della eventuale parziale evasione dei redditi professionali, è stato da economisti e da giuristi dimostrato inconsistente, in quanto esso non potrebbe giustificare la diversa tassazione che, coi contributi di carattere reale, è spesso superiore di oltre 10 volte a quella dei redditi di categoria C-2, raggiungendo aliquote che, comprensive dell'imposta complementare, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di famiglia, toccano per un reddito di lire 480.000 il 43 per cento, per un reddito di lire 1.200.000 il 57 per cento e per un reddito di lire 3.000.000 il 71 per cento.

Se si considera che i redditi professionali sono per altro soggetti a tutte le alee di carattere soggettivo e oggettivo, senza il rico-

noscimento di alcuna detrazione e che l'affluenza di iscrizioni negli albi determina una grave crisi professionale che si va sempre accentuando, e che minaccia di travolgere delle categorie di cittadini che sempre portarono lustro alla Nazione, si ravviserà l'opportunità di equiparare, a tutti gli effetti tributari, i redditi professionali agli altri redditi di lavoro comprendendo gli uni e gli altri in un'unica categoria e ripristinando così il sistema organico della legge fondamentale sull'imposta di Ricchezza mobile.

A tale fine mira il progetto di legge che si sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione, per un principio di equità e di giustizia e per attenuare le conseguenze della grave crisi che si abbatte sulle categorie dei liberi professionisti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le categorie C-1 e C-2, istituite con l'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 1924, n.1613, sono unificate, a decorrere dal 1° gennaio 1950 nella categoria C, alla quale sono applicabili le aliquote e tutte le disposizioni in vigore dettate per la categoria C-2.